



**CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA**

III DIPARTIMENTO
Lavori Pubblici, Manutenzione e Demanio

**ACCORDO QUADRO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELLA RETE VIARIA COMUNALE**

**CAPITOLATO SPECIALE
(PARTE AMMINISTRATIVA)**

SOMMARIO

- ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO
- ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
- ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- ARTICOLO 4 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO
- ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI
- ARTICOLO 6 - DURATA DELL 'ACCORDO QUADRO
- ARTICOLO 7 - DOCUMENTI
- ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E
REGOLAMENTI
- ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO
- ARTICOLO 10 - STATO DEI LUOGHI
- ARTICOLO 11 - CONTROLLO DEI CONTRATTI
- ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA
- ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI
- ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA
- ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA
- ARTICOLO 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
- ARTICOLO 17- REPERIBILITA'
- ARTICOLO 18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI
- ARTICOLO 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE
- ARTICOLO 20 - INTERVENTI IN URGENZA E SOMMA URGENZA
- ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI
- ARTICOLO 22 - CORRISPETTIVI
- ARTICOLO 23 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
- ARTICOLO 24 - NUOVI PREZZI
- ARTICOLO 25 - CONDOTTA DEI LAVORI
- ARTICOLO 26 - DISCIPLINA NEI CANTIERI
- ARTICOLO 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE CONTO FINALE E VISITA DI
COLLAUDO
- ARTICOLO 28 - CONTABILIZZAZIONE
- ARTICOLO 29 - PAGAMENTI
- ARTICOLO 30 - CESSIONE DEI CREDITI
- ARTICOLO 31 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI
- ARTICOLO 33 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
- ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
- ARTICOLO 35 - RISPETTO AMBIENTALE
- ARTICOLO 36 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ARTICOLO 37 - RECESSO DAI CONTRATTI ATTUATIVI
- ARTICOLO 38 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO
- ARTICOLO 39 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ARTICOLO 40 - PENALI
- ARTICOLO 41 - RISERVE DELL'IMPRESA
- ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ARTICOLO 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- ARTICOLO 44 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
- ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI
- ARTICOLO 46 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ARTICOLO 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Terracina ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria con particolare riferimento alla colmatatura di buche e interventi di ripristino della rete viaria comunale.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente Accordo Quadro è il seguente:

CIG:

Il valore economico indicato nell' Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL sono comunicati in forma scritta, ferma restando per gli interventi urgenti appartenenti alle priorità 1 o 2 la comunicazione telefonica, salva successiva formalizzazione scritta dell'ordine di lavoro.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato speciale e nell'elenco dei prezzi unitari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo, da contabilizzare a misura.

L'Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e festivi, come indicato al successivo articolo 17.

Di norma, e d'intesa con la Direzione Lavori, gli interventi una volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione delle normali attività oggetto d'intervento, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- a) **Priorità 1:** immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione dell'esercizio delle attività;
- b) **Priorità 2:** entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00;
- c) **Priorità 3:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- d) **Priorità 4:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono, all'OdL potrà essere allegato un "Documento tecnico" specifico composto anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, stima, computo metrico estimativo, elaborati grafici.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ordinaria; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdL resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Formano oggetto del presente Accordo i lavori di manutenzione ordinaria relativi alle opere stradali con particolare riferimento agli interventi di colmatatura buche e ripristino sede stradale di competenza del Comune di Terracina.

Le prestazioni affidabili, in base all'accordo quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade e delle relative pertinenze di proprietà comunale. L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade che dovessero entrare a far parte del patrimonio comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- colmatature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo ovvero con bitume a freddo del tipo stivato in sacchetti;
- stesura di conglomerato bituminoso per risagomatura, livellamenti, cedimenti, rappezzi di buche diffuse sulle sedi viarie, ect.;
- fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali o totali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;
- pulizia, risagomatura e ricostruzione di canali e/o cunette di qualsiasi tipo;
- sostituzione di chiusini, grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
- rifacimento tratti muri di contenimento sedi stradali ove necessario;
- pulizia di cigli stradali e/o simili e taglio delle erbe sulle banchine e scarpate stradali;
- potatura e taglio di alberature;
- chiusura buche, risagomatura e/o sistemazione delle sedi viabili pavimentate con misto granulare stabilizzato;
- messa in sicurezza di marciapiedi in asfalto e/o betonelle, e cigli.

In generale si intendono incluse tutte le seguenti tipologie di attività e/o lavorazioni:

NOLI A CALDO

- Noli per movimento terra;
- Noli per sondaggio e perforazione;
- Noli per conglomerati cementizi;
- Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento;

- Noli per opere stradali;
- Macchine operatrici diverse;
- Noli ausiliari;

OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA

- Opere provvisoriale, ponteggi, castelli, centine;
- Opere per impianto fisso di cantiere;
- Sicurezza;
- Segnaletica di sicurezza aziendale;
- Sfalci e diserbi;
- Potature;
- Abbattimento piante;

OPERE CIVILI

- Scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti e trasporti;
- Demolizioni, rimozioni e tagli;
- Palificazioni e fondazioni speciali;
- Drenaggi e vespai;
- Malte;
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme;
- Interventi di ripristino in cemento armato;
- Giunti e coprigiunti;
- Interventi di ripristino in murature;
- Massi;
- Opere in ferro ed in ghisa;
- Rivestimenti;

OPERE STRADALI

- Demolizioni e rimozioni;
- Opere stradali;
- Opere di sistemazione del terreno;
- Pavimentazioni e fondazioni stradali;
- Pozzetti e vasche;
- Barriere stradali e reti paramassi;
- Segnaletica orizzontale e verticale;
- Barriere antirumore.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 4 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari a quello indicato nel successivo articolo 5, per i 24 mesi di durata dell'accordo.
2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
3. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a

contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

4. L'Appaltatore è altresì vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI

Per l'intera durata dell'Accordo quadro l'importo dei lavori è da intendersi così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A - SOMME PER LAVORI	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	401.000,00
Di cui oneri della sicurezza interni (o.s.i.)	15.000,00
Di cui manodopera	53.240,23
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 SPESE TECNICHE E SUPPORTO AL RUP (compresa IVA)	10.555,00
B.2 IVA SU LAVORI (22%)	88.220,00
B.3 CONTRIBUTO ANAC	225,00
Totale somme a disposizione della S.A. (B.1+B.2+B.3)	99.000,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A+B)	500.000,00

I lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente **OG3**, classe **II**.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di ventiquattro mesi (24), a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 4 .

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) l'Accordo Quadro;
- b) i "Contratti attuativi" da stipularsi con l'Impresa;
- c) il presente Capitolato Speciale (parte amministrativa e parte tecnica);
- d) l'offerta economica presentata dall'Impresa;
- e) l'elenco delle strade comprese nel territorio di proprietà comunale oggetto dell' Accordo Quadro;
- f) l'elenco Nuovi Prezzi, parte integrante della documentazione di gara;
- g) il Prezziario Lavori Pubblici 2012 della Regione Lazio, approvato con Deliberazione G.R.L. n. 595 del 18-05-2015 e scaricabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.lazio.it/>;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il piano operativo di sicurezza;
- copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);

- copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D. Lgs. 81/01);
- documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07);
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dei "Contratti attuativi";
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010, limitatamente alle parti non abrogate, nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 90, comma 9, lett. a) del D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare

il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% del relativo ammontare.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Il Comune di Terracina non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti.

I pagamenti al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno effettuati dall'impresa appaltatrice, fatti salvi i casi previsti dal medesimo articolo al comma 13 lettere a), b) e c), per i quali sarà la Stazione Appaltante a provvedere al pagamento applicando, nei casi previsti al comma 10 dell'art. 105, le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10 - STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano le superficie stradali, la natura dei luoghi, comprese le condizioni ed ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori quali demolizione e ricostruzione di superfici stradali, riparazione e rinnovamento delle medesime, sfalcio e/o diserbo delle banchine e potatura dell'essenze arboree presenti lungo i cigli stradali.

L'impresa non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

ARTICOLO 11 - CONTROLLO DEI CONTRATTI

Il controllo dell'esecuzione dei singoli "Contratti attuativi" è svolto dalla Stazione Appaltante la quale opera attraverso la persona del Responsabile del Procedimento. La Stazione Appaltante indicherà altresì il nominativo del sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile del Procedimento esegue l'alta vigilanza delle attività avvalendosi della D.L. Il Responsabile del Procedimento effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all'Art. 1662 C.C. e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.

La presenza del personale del Comune di Terracina e della D.L., i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell'Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con il Comune di Terracina, in ordine alla gestione dei "Contratti attuativi", dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere. E' in facoltà del Comune di Terracina chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII dl D. Lgs. 81/2008.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato dal Comune di Terracina in relazione alla natura ed alla entità dei singoli contratti attuativi, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori oggetto dell'Accordo quadro sarà nominato dal Comune di Terracina e svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione di quelle relative agli interventi di priorità 1 di cui all'art. 2, avverranno esclusivamente per iscritto; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la

comunicazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) ovvero per e-mail. Il Direttore Lavori effettuerà le comunicazioni all'Impresa mediante Ordini di Lavoro indirizzati al Direttore di cantiere di cui all'art. 12.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo e-mail che sarà dedicato esclusivamente alla ricezione degli ordini e delle comunicazioni relative agli stessi, inerenti l'Accordo Quadro in oggetto.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo p.e.c. ovvero e-mail.

L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità del Comune di Terracina, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto Attuativo dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Eventuali contestazioni che il Comune di Terracina volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.

ARTICOLO 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Comune di Terracina ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Contratto attuativo.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul Responsabile dell'omissione.

L'Impresa deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

ARTICOLO 17- REPERIBILITA'

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa di attivare un servizio di reperibilità H24, anche per periodi predeterminati, da comunicare con un preavviso minimo di dieci giorni.

Le chiamate, oltre che dal RUP o dal DL, potranno essere effettuate dal personale indicato in elenchi nominativi che il Comune di Terracina consegnerà periodicamente all'Impresa con congruo anticipo.

Le chiamate potranno avvenire anche telefonicamente e saranno successivamente confermate a mezzo p.e.c. e e-mail dalla D.L.. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro due ore e proseguire senza interruzioni fino alla eliminazione dei rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla D.L.. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla D.L..

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle penali previste.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia il nominativo del Responsabile del Servizio di Reperibilità, sia il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità.

Per l'organizzazione del servizio di reperibilità, il Comune di Terracina riconoscerà all'Impresa un compenso forfettario di Euro 100,00 per ogni giornata di servizio di reperibilità attivato.

Per ogni intervento il Comune di Terracina riconoscerà all'Impresa inoltre le prestazioni effettivamente eseguite che saranno contabilizzate come specificato all'articolo 22.

ARTICOLO 18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L'Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che il Comune di Terracina non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

ARTICOLO 19 – ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

In caso di eventuali osservazioni a un OdL, l'Impresa è tenuta a comunicarle al DL a mezzo fax/mail entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del DL; questa prescrizione non si applica alle richieste di priorità 1 e priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni.

Nei casi di interventi di priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all'articolo 29 del presente capitolato.

Gli interventi di emergenza, individuati dal Direttore dei Lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate all'articolo 20, ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Lavoro si verifichi per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

E' facoltà della Direzione Lavori richiedere in allegato alla contabilità di ogni singolo intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica (su elaborati forniti dalla D.L. stessa) che ne evidenzino luoghi e modalità di esecuzione.

L'Impresa si dovrà dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per giorno e per ogni intervento, con precisione, il nome dell'impresa, la data, il nominativo e l'ora di inizio e fine lavori per ogni

addetto presso il luogo interessato dall'intervento nonché le pause per il pranzo e/o per il reperimento dei materiali necessari, oltre ad una succinta descrizione dei lavori eseguiti.

Si ricorda che quanto sopra è indispensabile ai fini della verifica dei lavori e della successiva liquidazione di ogni singola fattura.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali previste si applicano ai rispettivi importi.

ARTICOLO 20 - INTERVENTI IN URGENZA E SOMMA URGENZA

Il Comune di Terracina si riserva la facoltà, qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario e previo riscontro positivo dell'impresa, di affidare a quest'ultima la realizzazione di lavori da eseguirsi in urgenza e somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro.

Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dal Comune di Terracina, inviatagli a mezzo p.e.c., non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della p.e.c.. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 22 - CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto all'art. 4 del presente capitolato.

Gli oneri della sicurezza non compresi nei prezzi saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezziario Lavori Pubblici 2012 della Regione Lazio, scaricabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.lazio.it/> e del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 26,50% per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito.

Tutti gli oneri a carico dell'impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo quadro.

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla D.L. per la migliore riuscita dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva di verificare, durante la durata contrattuale, che il costo del personale, riferito al singolo contratto applicativo rispetti, se presenti, quanto previsto dalle tabelle ministeriali, con riferimento al C.C.N.L. e alla contrattazione integrativa e, in ogni caso, in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal C.C.N.L. di settore oltre che dalla contrattazione integrativa.

ARTICOLO 23 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 Codice Civile, rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo.

Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso.

ARTICOLO 24 - NUOVI PREZZI

Nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

ARTICOLO 25 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 26 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo.

ARTICOLO 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nell'ordine di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla

Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Terracina e la applicazione della penale prevista dall'articolo 40 del presente Capitolato, in caso di ritardo.

Il Comune di Terracina si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente capoverso.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell'art. 198 del D.P.R. n.207/2010 e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Al termine dell'intero periodo di validità dell'accordo o comunque alla sua scadenza, sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conclusione dell'ultimo lavoro affidato il CRE che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

ARTICOLO 28 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l'Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla D.L. sull'OdL. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un'equa retribuzione, la D.L. procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla D.L. corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.;
- della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.)
- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla D.L..

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della D.L..

ARTICOLO 29 - PAGAMENTI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per il Comune di Terracina che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal DL in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune di Terracina che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Durante il corso dei lavori ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5- bis del D.Lgs. 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00 euro), verrà emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

Qualora l'Impresa in occasione dell'emissione del SAL non sottoscriva il prospetto di liquidazione, il D.L. procederà comunque alla compilazione del Registro di contabilità e ne darà comunicazione all'Impresa convocandola entro i termini di legge (art. 190 del D.P.R. 207/2010) per l'apposizione delle relative firme.

Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in accordo con le indicazioni contenute nell'OdL corrispondente.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell'art. 190 comma 6 del DPR 207/2010.

Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l'applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta se occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo.

I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del comune di Terracina da ogni responsabilità conseguente.

ARTICOLO 30 - CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso al Comune di Terracina prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto al Comune di Terracina di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Il Comune di Terracina farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 31 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, il Comune di Terracina considererà il fatto come grave errore professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto alle manutenzioni il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa sia nei confronti del Comune di Terracina che di terzi.

L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'Impresa la quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, ove esistente, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal Comune di Terracina disposte dagli enti o autorità preposti.

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento a quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro.

Pertanto l'Impresa dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) conformi alle normative vigenti.

L'Impresa prima della stipula dell'Accordo Quadro dovrà necessariamente trasmettere al Comune di Terracina il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 39 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. conformemente a quanto previsto dall'allegato XV comma 1 lettera L) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Comune di Terracina, quale datore di lavoro, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2006.

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l'appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l'eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all'ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

In accordo con la Determinazione AVCP n. 13 del 27/07/2004 si stabilisce che gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che sull'importo indicato l'Impresa non può vantare diritti qualsiasi circa, ma che tali oneri verranno corrisposti all'Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante negli Ordini di Lavoro.

Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell'importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento, se necessari, procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento, se dovuti in relazione alle lavorazioni ordinate.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti del Comune di Terracina.

Ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di Terracina, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare,

attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa è, altresì, tenuta a raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori (Dirigente dell'Ente/RUP/Tecnico di Zona) e con il relativo Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) per il tramite della Direzione Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e scambiare le informazioni, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici.

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nel Comune di Terracina, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento.

ARTICOLO 33 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi di cui all'art. 4 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- collaborare con i tecnici del Comune di Terracina sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria; consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione a personale dipendente del Comune di Terracina e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nel Contratto attuativo affidato; consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dal Comune di Terracina. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- anticipare per conto del Comune di Terracina le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell'Impresa tenendo indenne il Comune di Terracina che se chiamata a rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;

- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’OdL o esclusi dal presente Capitolato, che il Comune di Terracina abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- conferire a discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
- smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti;
- fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.

ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

L’Impresa è responsabile, tanto verso il Comune di Terracina quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.

È obbligo dell’Impresa adottare - nell’esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L’Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune di Terracina ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevato il Comune di Terracina.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della D.L. il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando il Comune di Terracina da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 35 - RISPETTO AMBIENTALE

L’Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente. Dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;

- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006;
- privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate; utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera.

ARTICOLO 36 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall'art. 103 del DLgs 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste del Comune di Terracina non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Terracina;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% , cumulabile con la riduzione cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per usufruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei relativi requisiti allegando le certificazioni sopra indicate, in corso di validità in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all'art. 18 o 19 del DPR 445/2000.

ARTICOLO 37 - RECESSO DAI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 38 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Terracina potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell' art. 1456 previa comunicazione all'Impresa, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati del Comune di Terracina secondo il disposto dell'Art. 20 che precede;
- c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all'art. 18;
- d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune di Terracina, a reintegrare la cauzione di cui all'art.33 qualora fosse stata escussa;
- e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
- f) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti del Comune di Terracina nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguite dall' Impresa nei singoli Contratti attuativi,
- c) violazione dei divieti di cessione di cui all'art. 31.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro il Comune di Terracina si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Qualora l'Impresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, la richiesta dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e l'Impresa avrà diritto a quanto previsto dai commi precedenti.

ARTICOLO 39 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Terracina da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Terracina a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, non inferiore all'importo complessivo contrattuale dell'accordo quadro.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune di Terracina;
- b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune di Terracina.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Terracina autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ARTICOLO 40 - PENALI

L'Impresa, fatta salva la facoltà per il Comune di Terracina di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono o, in subordine, sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all'impresa in via amministrativa mediante lettera raccomandata AR o pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all'Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre dieci giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione contesta all'impresa le penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali.

Le penali saranno così applicate:

- nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL sarà applicata una penale dello 0,5 per mille del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo;
- nei casi in cui l'Impresa non sia risultata reperibile a seguito di una chiamata al servizio di reperibilità di cui all'articolo 18, sarà applicata una penale di 250,00 Euro per ogni evento;

- nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse nei termini di cui all'articolo 17, sarà applicata una penale di 100,00 Euro per ogni ora di ritardo per le chiamate di priorità 2 e di 250,00 Euro per le chiamate di priorità 1;

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo, verrà applicata una penale pari a 200,00 Euro.

Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione. L'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo.

Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto attuativo, il Comune di Terracina potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 41 - RISERVE DELL'IMPRESA

Si applica la disciplina delle riserve di cui all'art. 190 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'Impresa saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Latina) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Latina.

ARTICOLO 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate).

ARTICOLO 44 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività didattica ed amministrativa del Comune di Terracina.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro faranno carico all'Impresa aggiudicatrice.

ARTICOLO 46 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all' accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari del Comune di Terracina ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione al Comune di Terracina ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Latina, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Corrado Costantino.

Allegati:

- 1 "Elenco strade del territorio comunale" - Comune di Terracina**